

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO

LE MEMORIE ILLUSTRATIVE - LE MEMORIE AGGIUNTIVE -
L'UDIENZA

Avv. GIANLUCA BOCCALATTE

4 marzo 2026



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



LA FASE DEL PROCESSO DI I GRADO SUCCESSIVA ALLE CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE RESISTENTE FINO ALL'UDIENZA DI MERITO

→ La normativa di riferimento

Art. 23 D.Lgs. n. 546/1992

Costituzione in giudizio della parte resistente

- 1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.*
- 2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.*
- 3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.*



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



→ La normativa di riferimento

Art. 24 D.Lgs. n. 546/1992

Produzione di documenti e motivi aggiunti

- 1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.*
- 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.*
- 3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.*
- 4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.*

→ La normativa di riferimento

Art. 31 D.Lgs. n. 546/1992

Avviso di trattazione

- 1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.*
- 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.*

→ La normativa di riferimento

Art. 32 n. 546/1992

Deposito di documenti e di memorie

- 1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.*
- 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.*
- 3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.*

→ **La scaletta temporale «ordinaria»**

Momenti cardine sotto il profilo temporale per le attività pre-udienza di merito:

- (i) le controdeduzioni del resistente o dei resistenti;
- (ii) la fissazione della trattazione

→ **La fissazione della trattazione**

→ **L'eventuale deposito di documenti e di memorie**

→ L'eventuale istanza di pubblica udienza o di partecipazione a distanza

→ L'eventuale comunicazione della segreteria sul modalità e orario dell'udienza da remoto

→ L'udienza

- Le possibili «deviazioni» dalla scaletta temporale «ordinaria»
- (i) definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione (art. 47-ter D.Lgs. n. 546/1992)
 - (ii) integrazione dei motivi di ricorso
 - (iii) differimento dell'udienza di merito



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI TRATTAZIONE

→ destinatari dell'avviso di trattazione

→ mancato rispetto dei termini, conseguenze ed eventuale sanatoria



LE MEMORIE ILLUSTRATIVE

- contenuto
 - i principi di sinteticità e chiarezza
 - natura del termine per il deposito
 - produzione dopo il rinvio dell'udienza
-

I MOTIVI AGGIUNTI

- presupposto
 - facoltà del ricorrente
 - termine
 - modalità procedurali
-

L'ISANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA O DA REMOTO

→ quando e in che atto possono essere presentate queste istanze

→ vizi e conseguenze



L'UDIENZA

→ La normativa di riferimento

Art. 33 D.Lgs. n. 546/1992

Trattazione in camera di consiglio

- 1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.*
- 2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.*
- 3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.*

→ La normativa di riferimento

Art. 34 D.Lgs. n. 546/1992

Discussione in pubblica udienza

- 1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.*
- 2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.*
- 3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.*



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



→ La normativa di riferimento

Art. 34 bis D.Lgs. n. 546/1992

Udienza a distanza

1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

→ Le quattro modalità di svolgimento delle udienze:

- 1) trattazione in camera di consiglio (in presenza o da remoto)
- 2) pubblica udienza
- 3) udienza integralmente partecipata a distanza
- 4) udienza pubblica partecipata in parte a distanza

→ l'introduzione della partecipazione da remoto come (possibile) causa di esclusione della pubblicità di un'udienza partecipata

- Regola generale (trattazione in camera di consiglio) ed eccezione (discussione partecipata)
 - La caratteristica della tendenziale concentrazione in un'unica udienza
 - Lo svolgimento e la direzione dell'udienza
-

→ Il verbale d'udienza

→ Udienza pubblica e/o udienza partecipata a distanza in assenza di tutte le parti

Riferimenti

Avv. Gianluca Boccalatte
Partner

Studio Biscozzi Nobili & Partners
gianluca.boccalatte@sbnp.it